

Neo residenti: aumentata a euro 200.000 l'imposta sostitutiva annua

di **Francesca Benini**

Convegno di aggiornamento

Fiscalità internazionale: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Con l'[articolo 2, D.L. 113/2024](#) (c.d. Decreto Omnibus), convertito in L. 143/2024, il legislatore ha introdotto un **aumento dell'imposta sostitutiva** che deve essere versata, ai sensi dell'[articolo 24-bis, Tuir](#), sui redditi di fonte estera da parte dei c.d. "**neo-residenti**", ossia da parte di quelle **persone fisiche** di qualsiasi nazionalità che trasferiscono la **propria residenza fiscale in Italia**.

Tale imposta sostitutiva, infatti, è stata **aumentata da euro 100.000 a euro 200.000** per quei soggetti che trasferiscono la propria residenza ex [articolo 43 cod. civ.](#) in Italia **successivamente al 10.8.2024** (data di entrata in vigore del decreto).

Nessun aumento, invece, è stato previsto in **relazione all'imposta sostitutiva** dovuta dai familiari dei neo-residenti che - eventualmente - decidono di **aderire al medesimo regime agevolativo** ex [articolo 24-bis, Tuir](#): per quest'ultimi, infatti, l'imposta da versare è **rimasta pari a euro 25.000**.

Ma andiamo con ordine.

Il regime agevolativo ex [articolo 24-bis, Tuir](#), è un **regime fiscale** particolarmente allettante, che è stato introdotto nel nostro ordinamento nel **tentativo di attrarre investimenti esteri in Italia** e, in particolare, di **incentivare l'interesse dei contribuenti** (e delle loro famiglie) che **detengono elevati patrimoni all'estero**.

La ratio che sta alla base di tale regime **non è quella di "fare un regalo" ai c.d. "paperoni"**, ma quella di **incoraggiare un'immigrazione nel territorio italiano** di persone con **alte capacità di spesa e di consumo** che aiutino, insieme ad altri interventi di policy economica, a **riattivare il circolo economico virtuoso** che l'aumento dei **consumi privati** porta all'interno di un qualsiasi sistema economico.

Il regime dei neo-residenti, infatti, consente, per un **periodo massimo di 15 anni**, di versare

all'Erario italiano **un'imposta sostitutiva fissa annua di euro 200.000** (prima, come detto, pari a euro 100.000) sul **totale ammontare dei redditi di fonte estera**, a prescindere dalla loro consistenza.

I **redditi di fonte italiana**, invece, **non rientrano nel computo dell'imposta sostitutiva**: tali redditi, infatti, **rimangono assoggettati alla tassazione ordinaria**, incentrata sull'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) progressiva **in base alla propria aliquota marginale**.

Il regime dei neo-residenti, inoltre, può essere **esteso anche ai familiari del contribuente** mediante il **pagamento di un'imposta sostitutiva** annua pari a euro **25.000 per ciascuno dei familiari interessati** (importo che, come detto, non è stato modificato dal c.d. Decreto Omnibus).

Il regime dei neo-residenti, inoltre, presenta ulteriori aspetti premiali: **dispensa il contribuente dall'obbligo di compilazione del c.d. "Quadro RW"** e prevede una **totale esenzione dall'imposta sulle successioni** e sulle donazioni dei beni esistenti all'estero, oltre che un **esonero dal pagamento delle imposte patrimoniali** sugli immobili situati all'estero (**lvie**) e sulle consistenze finanziarie detenute all'estero (**lvafe**).

Il regime dei neo-residenti, che **si esercita su opzione del contribuente** (e dei propri familiari), è applicabile solamente se il contribuente, nei **dieci anni precedenti all'opzione**, **non è stato residente ai fini fiscali in Italia per più di un anno**.

La norma non **prevede vincoli in merito agli Stati di provenienza**, diversamente da quanto avviene nel contesto dell'imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera, subordinata al fatto che il trasferimento avvenga da Stati con i quali è possibile uno scambio di informazioni.

Il raddoppio della misura dell'imposta sostitutiva introdotto dal Decreto Omnibus (da euro 100.000 a euro 200.000), come detto, ha effetto per i contribuenti che **si trasferiscono in Italia**, ai sensi dell'articolo 43, cod. civ. **successivamente al 10.8.2024**.

Ciò significa che non sono interessati dalla nuova misura e, quindi, **continuano a versare un'imposta sostitutiva pari a euro 100.000**:

1. i soggetti che **hanno esercitato l'opzione in passato** (o che la eserciteranno nel Modello REDDITI 2024 a fronte di un trasferimento di residenza civilistica **avvenuto nel 2023**);
2. i soggetti che hanno **trasferito la propria residenza anagrafica nella prima metà del 2024**.

Per i trasferimenti **operanti nella seconda metà del 2024**, invece, fermo restando che le agevolazioni spetteranno solo nel 2025, coesisteranno **due regimi distinti**:

1. i soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica **entro il 10.8.2024**,



- continueranno **a pagare euro 100.000 per ogni anno;**
2. per i soggetti, invece, che hanno **trasferito la residenza anagrafica dall'11.8.2024**, l'imposta sostitutiva sarà raddoppiata.

Il quadro che emerge dall'analisi del regime dei neo-residenti, nonostante l'aumento previsto dal c.d. Decreto Omnibus dell'imposta sostitutiva, è, in ogni caso, di un'agevolazione che **presenta indubbi aspetti di interesse per quei contribuenti che vogliano trasferirsi in Italia** e, allo stesso tempo, vogliano evitare che una tale scelta possa, almeno per **i quindici anni di validità dell'opzione**, avere un inefficiente effetto tributario sulla gestione del loro patrimonio e dei redditi da essi ritratti.